



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF016
INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	VIDEOFORUM: LE RISPOSTE DEI FUNZIONARI ENTRATE
RIFERIMENTI	VIDEOFORUM ITALIA OGGI
CIRCOLARE DEL	29/01/2018 (2° parte)

Sintesi: si prosegue l'analisi sulle risposte fornite dai funzionari dell'Agenzia nel consueto incontro di inizio anni con la stampa specializzata (non vincolanti per l'Agenzia fintantoché non recepiti in un documento ufficiale di passi).

IPER AMMORTAMENTO

Relativamente all'iperammortamento sono state affrontate tre questioni:

- cumulabilità** con altre misure di favore concesse a sostegno dell'acquisizione dello stesso bene agevolabile
- necessità di **giurare l'analisi tecnica** redatta in maniera confidenziale dal professionista/Ente certificatore, a corredo della perizia/attestato (da custodire presso la sede dell'impresa)
- beni autoprodotti**: possibilità di fruire dell'agevolazione per il bene **senza dichiarazione di Conformità** ma con la **presunzione di conformità** attestata dal perito.

CUMULABILITA'

I funzionari dell'Agenzia ritengono doversi applicare la medesima interpretazione fornita per il super ammortamento (CM 4/2017 par. 5.4), e cioè:

- cumulabilità** dell'iperammortamento con altre misure di favore sullo stesso bene agevolabile
- sempré le norme relative a tali altre agevolazioni non dispongano diversamente.

dovendosi in ogni caso verificare "che l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l'investimento".

CUMULABILITA' DI SUPER ED IPER AMMORTAMENTI	
Cumulo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nuova Sabatini ✓ Credito d'imposta per ricerca e sviluppo (DL 145/2013 come prorogato) ✓ Patent box ✓ ACE (incentivi perché le imprese aumentino il patrimonio d'impresa) ✓ Incentivi per start up e PMI innovative



CONTRIBUTI C/IMPIANTI: si ricorda che, con interpretazione innovativa, la CM 4/2017 ha ritenuto che:

- il riconoscimento di un **contributo in conto impianti**
- non riduce il costo agevolato nell'ambito del superammortamento**

indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione del contributo (a riduzione del costo storico in contabilità o con la tecnica del sconto).

Si ritiene che tale concetto trova applicazione anche nell'ambito dell'iperammortamento.

ANALISI TECNICA DEL PROFESSIONISTA

L'iperammortamento subordina la **maggiorazione** delle quote di ammortamento deducibili ai fini TUIR ad uno specifico **adempimento documentale**:

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
 REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

INVESTIMENTO		ADEMPIMENTO DOCUMENTALE
SINGOLI BENI AUTONOMI	costo d'acquisto > € 500.000	<ul style="list-style-type: none"> Perizia giurata di un ingegnere/perito industriale iscritti all'Albo o Attestato di conformità di un Ente di certificazione accreditato
	costo d'acquisto ≤ € 500.000	Ammessa una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000
PIÙ BENI di costo unitario ≤ € 500.000, NON COSTITUENTI UN IMPIANTO (o sua porzione) UNITARIO		Facoltà (non obbligo) di richiedere, in via prudenziale, l'intervento del tecnico abilitato/ente accreditato per ottenere il rilascio della perizia giurata/attestato di conformità di cui sopra
N.B.: la perizia giurata/attestato di conformità può essere anche plurima, cioè riguardare più "macchine".		

TERMINI PER LA PROCEDURA DOCUMENTALE

La fruizione della maggiorazione decorre (CM 4/2017):

- dal periodo d'imposta in cui viene soddisfatto anche tale adempimento formale
- e, dunque, viene prodotta la perizia/attestato o redatta l'autocertificazione.

Giuramento: se l'entrata in funzione e l'accertamento della interconnessione col sistema aziendale o il collaudo/accettazione per i beni/impianti complessi realizzati in appalto avvengano a ridosso della chiusura dell'anno, l'agevolazione spetta nel periodo di entrata in funzione del bene ove si proceda a (RM 152/2017):


- effettuare le verifiche e la stesura della documento (perizia/attestato/dichiarazione sostitutiva): entro il termine del periodo d'imposta
- giurare la perizia: entro i primi giorni del periodo d'imposta successivo.

Esempio

Macchinario entrato in funzione nel 2017, con conferimento dell'incarico alla stesura della perizia ad un ingegnere nel mese di dicembre 2017.
L'iperammortamento potrà scattare fin dal 2017 nel caso in cui il professionista:

- effettui le verifiche tecniche e la valutazione della interconnessione al sistema aziendale entro il 31/12/2017
- consegna la perizia all'impresa entro il medesimo termine
- potendo procedere a giurare la perizia (che dovrà essere conforme a quanto consegnato all'impresa) nei primi giorni di gennaio 2018.

Ove ciò non avvenisse, l'iperammortamento potrà scattare solo dal 2018 in poi.



Dubbio: vi era il dubbio circa la necessità di procedere al **giuramento anche dell'analisi tecnica**.

CHIARIMENTO – i funzionari dell'Agenzia ritengono che, trattandosi di documentazione riservata (evitando così il rischio di spionaggio industriale):

- **l'analisi tecnica non deve essere giurata, nè va allegata alla perizia giurata** (in sede di giuramento)
- ferma restando la necessità che la perizia faccia **espresso rinvio all'analisi tecnica** effettuata.



Nota: si dovrebbe poter trattare di un riferimento generico, senza che sia necessario riepilogare nella perizia i dati rilevanti emergenti dall'analisi tecnica.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER BENI AUTOPRODOTTI

Nel caso di impresa che costruisce in economica il macchinario agevolabile, è stato richiesto se la certificazione CE del macchinario (ex art. 30 Reg. UE 765/2008) possa essere sostituita dalla perizia giurata/attestato di conformità di un ente di certificazione.

CHIARIMENTO – la risposta dei funzionari dell'Agenzia è negativa:

- la sola **presunzione di conformità** attestata dal perito/Ente di certificazione
 - non può risultare sostitutiva della dichiarazione di conformità a carico del fabbricante
- non permettendo, pertanto, la fruizione dell'agevolazione (il macchinario non può infatti entrare in funzione).

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE SENZA SANZIONI

I funzionari dell'Agenzia ribadiscono quanto già più volte ribadito dalla prassi dell'Agenzia (CM 6/2002):

- in presenza di dichiarazione integrativa **“a favore”** (cioè presentata al fine di sanare degli errori che hanno comportato una **maggiore imposta** rispetto al dovuto)
- **non si applica alcuna sanzione, neppure quella formale di € 250** applicata alle dichiarazioni considerate “irregolari”.



Nota: i funzionari ribadiscono, infatti, che tale sanzione si applica nel solo caso di dichiarazione:

- non redatto in conformità al modello approvato
- nella quale sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente (o del legale rappresentante)
- sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per la determinazione del tributo
- non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

I funzionari analizzano gli obblighi che saranno introdotti a decorrere dal 1/07/2018 in capo ai soggetti che operano nella distribuzione di carburante.

Come noto la Legge di bilancio 2018 ha infatti previsto che per i rifornimenti effettuati da tale data:

- ⇒ nei confronti di soggetti passivi: scatterà l'obbligo di **fatturazione elettronica**
- ⇒ nei confronti di soggetti privati: scatterà l'obbligo di **trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Dubbio: rimaneva il dubbio se tale trasmissione telematica dovesse comprendere anche altri eventuali corrispettivi diversi dalla cessione del carburante.

CHIARIMENTO – la risposta dei funzionari dell'Agenzia è negativa.

Laddove il distributore di carburante effettui:

- oltre alla cessione del carburante anche altre cessioni al dettaglio
- **l'obbligo di trasmissione telematica** dei corrispettivi sarà **limitata alla cessione del carburante**.

Nota: nel caso di specie la richiesta riguardava un distributore che possedeva anche l'attività di autolavaggio.

A tal fine i funzionari chiariscono che laddove quest'ultimo:

- non sia effettuato tramite vending machine: il distributore trasmetterà telematicamente i soli corrispettivi per la cessione di benzina e gasolio
- in caso contrario: l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi:
 - è decorso dal 1/04/2017 (vending machine "evolute") o dal 1/01/2018 (vending machine "non evolute") con le modalità dei relativi Provvedimenti attuativi (v. RF flash 004/2018)
 - mentre decorrerà dal 1/07/2018 per la cessione dei carburanti.

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN REGIME L. 398/91

Viene richiesto se, in relazione ad una società sportiva dilettantistica regime forfettario L. 398/91:

- in caso di errore nel versamento dell'Iva
- sia messa la presentazione di un'istanza di rimborso ex art. 30-ter Dpr 633/72, nella considerazione che non vi è una dichiarazione Iva (né liquidazioni periodiche) da presentare

CHIARIMENTO – la risposta dei funzionari dell'Agenzia è positiva.

In particolare i funzionari ritengono che:

- ⇒ a seguito dell'introduzione dell'art. 30-ter Dpr 633/72 ad opera del DL 167/2017
- ⇒ la società/associazione sportiva dilettantistica in regime agevolato potrà richiedere l'Iva erroneamente versata entro il termine:
 - di 2 anni dalla data del versamento errato
 - o, laddove successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Esempio

Una associazione sportiva dilettantistica nel 1° trimestre 2018 emette fatture per pubblicità e sponsorizzazioni per l'importo di €. 10.000 + 2.200 Iva.

Il 16 maggio 2018 effettua il versamento dell'Iva periodica per €. 1.200 (in luogo di 2.200 x 50% detrazione forfettaria = €. 1.100):

- potrà richiedere l'eccedenza di 100 € a rimborso
- con apposita istanza entro il termine del 16/05/2020.